

CHIARIMENTO N. 1

Avendo stabilito nel disciplinare di gara la categoria OG11 class. VI ed essendo pertanto superiore al 15%, è prevista l'RTI verticale o si può subappaltare?

RISPOSTA

Sebbene il DPR 30 ottobre 2013, su parere dell'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, n. 3909/11 del 16 aprile 2013, depositato al n. 3014 del 26 giugno 2013, abbia annullato l'art. 109, comma 2 del DPR 207/2010 (in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla "Tabella sintetica delle categorie"), successivamente l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 (pubblicato sulla G.U. in data 30 dicembre 2013, n. 304), ha disposto che le norme annullate continuano a trovare applicazione fino a nuove disposizioni regolamentari sostitutive e, in ogni caso, non oltre la data del 30 settembre 2014.

Successivamente il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 è decaduto (in data 28 febbraio 2014) per mancata conversione seppellendo nuovamente gli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del regolamento, già annullati e poi confusamente ripristinati per soli 60 giorni.

Si rammenta che in tema di procedure ad evidenza pubblica, vale il principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, per cui le gare devono essere svolte in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 23 giugno 2010, n. 3964; Cons. Stato 5 ottobre 2005, n. 5316).

La gara per la "*Realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti letto, in Vicolo Savini – località Valco San Paolo, Roma - Legge n. 338/00 – cod. MIUR E7SNYLA/01 – fascicolo n.257*" è stata indetta con determinazione direttoriale n. 130 del 24 febbraio 2014, pertanto alla stessa si applica la disciplina prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151.

In conclusione alla gara di cui si tratta si applica la disciplina prevista dall'art. 109, comma 2 del DPR 207/2010.